

UNIONE NAZIONALE SEGRETARI COMUNALI E PROVINCIALI

Unione della Lombardia

REGOLAMENTO DI ORGANIZZAZIONE

Approvato dal congresso regionale del 14 Novembre 2003

Art. 1 – Oggetto

1. Il presente Regolamento disciplina l'organizzazione interna e le competenze degli Organi dell'Unione regionale Lombardia, nel rispetto di quanto stabilito nello Statuto dell'Unione e nel relativo Regolamento di attuazione.

Art. 2 - Compiti dell'Unione regionale

1. L'Unione regionale Lombardia delinea a livello regionale la sintesi dei problemi della Categoria e svolge, nell'ambito degli indirizzi e delle linee definite dal Congresso Nazionale e dagli altri Organi nazionali, la politica sindacale delineata dal Congresso regionale.
2. L'Unione regionale rappresenta, all'interno dell'organizzazione sindacale, l'interlocutore primario della Sezione regionale Lombardia dell'Agenzia autonoma per la gestione dell'Albo dei segretari comunali e provinciali; cura, altresì, i rapporti con gli Organi dello Stato presenti nella Regione, della Regione Lombardia, degli Enti locali, delle articolazioni regionali delle Associazioni delle autonomie e del mondo del lavoro.
3. L'Unione Regionale Lombardia può adottare, nell'ambito della propria autonomia, un proprio simbolo che, comunque, contenga un richiamo al simbolo dell'Unione Nazionale.

Art. 3 – Organi

1. Sono Organi dell'Unione regionale Lombardia:
 - a) l'Assemblea degli iscritti;
 - b) il Congresso regionale;
 - c) la Segreteria;
 - d) il comitato direttivo;
 - e) il Presidente;
 - f) il Segretario regionale;
 - g) il Segretario organizzativo, assistito dal coordinamento regionale;
 - h) il Tesoriere e il coordinatore regionale.
2. Tutte le nomine dei predetti organi avvengono tra gli iscritti all'Unione in servizio presso Enti della Regione Lombardia o iscritti all'Albo della sezione regionale Lombardia dell'Agenzia.
3. Le attribuzioni degli Organi dell'Unione regionale Lombardia, salva diversa disposizione del presente regolamento, sono corrispondenti a quelle previste dallo Statuto nazionale per gli omologhi Organi Nazionali.

Art. 3 - Assemblea Regionale

1. L'Assemblea regionale costituisce l'organo democratico di base, ed è composta da tutti i Segretari comunali e provinciali iscritti all'Unione, siano essi residenti in Lombardia o in servizio presso Enti della Regione Lombardia o iscritti all'Albo della sezione regionale Lombardia dell'Agenzia. Essa svolge funzioni di informazione, consultazione, confronto ed in generale di definizione e promozione dell'attività sindacale.
2. Quando l'assemblea sia chiamata ad assumere specifiche decisioni, al fine di garantirne la rappresentatività democratica, è necessario che sia presente almeno un terzo degli iscritti. Le decisioni così assunte dall'Assemblea vincolano tutti gli altri organi, salvo il Congresso Regionale.

Art. 4 - Congresso Regionale

1. Il Congresso Regionale é costituito, oltre che dal Segretario regionale e dai Segretari provinciali, da tutti i componenti il Consiglio nazionale residenti nella regione e dai delegati delle Unioni provinciali nominati di volta in volta dalle Assemblee, col criterio della rappresentanza proporzionale al numero delle sedi e

degli iscritti e nel numero stabilito al comma seguente in conformità delle norme del Regolamento di attuazione dello Statuto. All'elezione dei delegati si provvede con il sistema proporzionale.

2. Ad ogni Unione provinciale spetta un delegato:
 - a) per ogni 8 iscritti;
 - b) per ogni 30 sedi di Segreteria comunale o provinciale o convenzionata esistenti nella Provincia;
 - c) in caso di superamento del rapporto del 50 % tra il numero degli iscritti e delle sedi.
3. La verifica dei poteri è riferita alla media degli iscritti all'Unione nei tre anni precedenti a quello in cui viene tenuto il Congresso.
4. Il Congresso regionale è convocato e presieduto dal Presidente Regionale.
5. Il Congresso regionale è convocato in via ordinaria, con congruo anticipo rispetto al Congresso nazionale, per consentire il rinnovo degli Organi locali alle scadenze statutarie e proporre agli organi nazionali la linea sindacale; il Congresso, in coerenza con la linea sindacale nazionale, definisce la politica sindacale degli organi regionali e provinciali dell'Unione.
6. Il Congresso regionale deve essere convocato in via straordinaria ogni qual volta lo richiedano il Segretario regionale o almeno 5 Unioni provinciali.
7. I lavori del Congresso regionale sono articolati in due fasi:
 - a) alla prima, con carattere celebrativo e promozionale, potranno partecipare tutti gli Iscritti all'Unione e i Colleghi non iscritti, le Autorità e i Cittadini in genere;
 - b) alla seconda, di ordine strategico, organizzativo e deliberativo, ferma la possibilità di accesso alla sala, in apposito spazio riservato al Pubblico, parteciperanno tutti gli iscritti all'Unione e godranno del diritto di voto i soggetti previsti dall'art. 4 del presente Regolamento. A tale scopo il Presidente regionale assicura il tassativo rispetto delle prescrizioni citate anche predisponendo idoneo servizio d'ordine.

Art. 5 - Segreteria Regionale

1. La Segreteria regionale è costituita dal Presidente regionale, dal Segretario regionale, dal Segretario organizzativo e dai componenti degli altri organi direttivi regionali (comitato direttivo e coordinamento regionale), dal Segretario regionale della sezione giovanile, dai Segretari provinciali, dai Consiglieri nazionali e da

tutti i componenti degli organismi nazionali dell'Unione e dell'Agenzia in servizio nella Regione Lombardia.

2. La Segreteria regionale è l'organismo che, nell'ambito delle linee sindacali definite dagli Organi nazionali e dal Congresso regionale, elabora e svolge gli obiettivi ed i programmi strategici per il governo regionale dell'Unione. Assolve alla funzione di collegamento e di collaborazione con gli Organi nazionali e le Unioni provinciali.
3. La Segreteria regionale è presieduta dal Segretario regionale che la convoca ogni qual volta lo ritenga necessario. Il Segretario regionale deve provvedere alla convocazione qualora ne facciano richiesta il Presidente regionale, il Segretario Organizzativo, il Segretario regionale della Sezione giovanile, un Segretario provinciale.
4. Per la validità delle sedute della Segreteria regionale è richiesta la presenza di metà dei componenti e, in seconda convocazione, che potrà tenersi nello stesso giorno della prima, almeno un terzo dei componenti.

Art. 6 – Comitato Direttivo Regionale

1. Il comitato direttivo regionale è composto dal Segretario regionale, che lo convoca e presiede, dal Presidente regionale, dal Segretario organizzativo, da sei vicesegretari, di cui uno è designato dal Segretario regionale quale Vicesegretario regionale vicario, dal Tesoriere e dal coordinatore regionale
2. Il comitato realizza il principio della collegialità effettiva nel governo dell'Unione e coadiuva, sulla base delle linee sindacali definite dagli Organi nazionali e dal Congresso regionale, il Segretario nell'espletamento dei suoi compiti.
3. Uno o più vice – segretari componenti il comitato possono essere revocati dalla carica, con atto motivato, dalla Segreteria Regionale, che contestualmente provvede alla relativa surroga. Qualora, anche in momenti successivi nel corso del mandato, si verificano più di tre revoche, il comitato direttivo presenta le proprie dimissioni al segretario regionale ed al Presidente; questi entro i successivi 30 giorni è tenuto a convocare un Congresso Regionale straordinario, da tenersi entro il termine massimo di ulteriori 30 giorni.
4. In tutti gli altri casi di cessazione anticipata dalla carica di un componente l'Esecutivo regionale, alla relativa sostituzione provvede la Segreteria regionale nella prima riunione successiva, senza ulteriori formalità.

Art. 7 - Presidente regionale

1. Il Presidente regionale dell'Unione è l'organo garante e custode dello Statuto e dei valori associativi che esso esprime a livello regionale.
2. Il Presidente convoca e presiede il Congresso regionale ed esercita le altre funzioni previste dallo Statuto, dal relativo Regolamento di attuazione, dal presente Regolamento.
3. Partecipa, di diritto, al direttivo, alla Segreteria regionale ed agli altri organismi collegiali.
4. Il Presidente regionale viene eletto dal Congresso regionale mediante lista separata rispetto a quella del segretario e del comitato direttivo, fatta salva l'ipotesi dell'art. 12; egli esercita le funzioni fino al rinnovo della carica in occasione del Congresso convocato ai sensi del precedente art. 4, comma 5.
5. Il Congresso regionale può nominare quali Presidenti regionali onorari Segretari, anche in quiescenza, che abbiano ben meritato nella categoria per segnalati servizi. I Presidenti onorari fanno parte, con diritto di voto, del Congresso regionale e possono partecipare alla Segreteria regionale.
6. In tutti i casi di cessazione anticipata dalla carica del Presidente regionale alla relativa sostituzione provvede il Congresso regionale convocato e presieduto dal Consigliere nazionale residente nella Regione avente la maggiore anzianità anagrafica.

Art. 8 - Elezione del Segretario regionale

1. Il Segretario regionale è eletto unitamente al Comitato Direttivo regionale, al Segretario organizzativo, al Tesoriere e al coordinatore regionale, dal Congresso regionale con votazione segreta.
2. Ciascun Segretario comunale iscritto all'Unione e in servizio presso Enti della Regione Lombardia o iscritto all'Albo della sezione regionale Lombardia dell'Agenzia può presentare la propria candidatura a Segretario regionale; la candidatura a Segretario regionale è collegata ad una lista di Segretari comunali designati a ricoprire le funzioni elencate al comma 1; possono assolvere le funzioni elencate al comma 1 tutti i Segretari comunali iscritti all'Unione, in servizio presso Enti della Regione Lombardia o iscritti all'Albo della sezione regionale Lombardia dell'Agenzia, anche non componenti la Segreteria regionale; la preferenza espressa per il

nominativo di un candidato a Segretario regionale comporta preferenza anche per la lista collegata a quel candidato.

3. Per provvedere alle operazioni di voto viene costituito il Seggio elettorale, composto da un rappresentante per ciascuna Unione provinciale. Nell'ambito del seggio i componenti procedono alla nomina del Presidente.
4. Le candidature devono essere rese e formalizzate in Congresso innanzi al Presidente del seggio elettorale.
5. Dopo la comunicazione delle candidature, presentazione dei relativi programmi ed adeguata discussione, si procede alla elezione e sono dichiarati eletti i candidati della lista che avrà raggiunto la maggioranza assoluta dei voti. In caso di non raggiungimento del *quorum* si procede ad una seconda votazione e sono dichiarati eletti i candidati della lista che ha ottenuto il maggior numero di voti.
6. Qualora sia stata presentata e votata una sola lista si intendono eletti tutti i candidati compresi nella medesima, a condizione che la lista stessa abbia riportato almeno il voto favorevole del 50% dei votanti il cui numero, comunque, non deve essere inferiore al 50% degli aventi diritto.
7. Le disposizioni del presente articolo si applicano, in quanto compatibili, ad ogni votazione rimessa al Congresso regionale.

Art. 9 - Segretario Regionale

1. Il Segretario regionale è l'organo che, a livello regionale, attua la volontà del Congresso e del Consiglio nazionale nonché del Congresso regionale al fine di raggiungere gli obiettivi sindacali approvati; svolge attività propositiva e d'impulso per assicurare l'unitarietà dell'azione del Comitato esecutivo.
2. Il Segretario regionale rappresenta l'Unione nella Regione Lombardia, cura i rapporti con gli organi dello Stato presenti nella Regione, con la Sezione regionale dell'Agenzia Autonoma per la gestione dell'Albo Nazionale dei Segretari Comunali e Provinciali, con le articolazioni regionali della Scuola Superiore della Pubblica Amministrazione Locale, con la Regione, con gli Enti locali, con gli Enti ed le Associazioni a livello regionale; adotta tutti i provvedimenti necessari all'esecuzione dei deliberati degli Organi collegiali dell'Unione regionale; assicura il buon funzionamento dell'Associazione dirigendo e coordinando l'azione sindacale.
3. Il Segretario regionale delega, in via ordinaria, per il miglior espletamento delle sue attribuzioni, ai componenti dell'Esecutivo regionale le proprie competenze, mantenendone la sovrintendenza.

4. Il Segretario regionale, in caso di assenza o impedimento, è rappresentato da un Vicesegretario vicario, dallo stesso designato.
5. I Vicesegretari presiedono specifici settori operativi, dei quali sono responsabili. I Vicesegretari assolvono ai compiti loro assegnati avvalendosi, ove occorra, della collaborazione di membri della segreteria o degli altri organismi.
6. In tutti i casi di cessazione anticipata dalla carica del Segretario regionale le sue funzioni sono assolte dal Vicario il quale si avvale della collaborazione dell'Esecutivo regionale fino al Congresso regionale convocato in via straordinaria entro novanta giorni dalla cessazione per il rinnovo degli organismi regionali .

Art. 10 - Segretario organizzativo e coordinamento regionale

1. Il Segretario Organizzativo è responsabile della gestione amministrativa e del funzionamento organizzativo dell'Unione regionale. Adotta le iniziative atte a sostenere l'azione sindacale e professionale disponendo di autonomi poteri di spesa e di organizzazione per assicurare la regolare attività della Segreteria Nazionale e delle sue strutture.
2. Il Segretario Organizzativo adotta i provvedimenti necessari a coordinare l'attività amministrativa delle Unioni provinciali.
3. Il Segretario Organizzativo partecipa ai lavori del Comitato direttivo. Partecipa anche alle riunioni degli altri organismi collegiali regionali, per uniformare la propria attività agli indirizzi da tali organi formulati, avendo cura che le proprie iniziative mantengano un raccordo costante con quelle del Segretario e del Presidente Regionale.
4. In tutti i casi di cessazione anticipata dalla carica del Segretario organizzativo, salva l'ipotesi del successivo art. 12, alla relativa sostituzione provvede la segreteria regionale nella prima riunione utile.
5. Per l'espletamento delle sue funzioni il segretario organizzativo si avvale dell'assistenza del Coordinamento regionale: il coordinamento è presieduto dallo stesso segretario organizzativo ed è composto dal tesoriere e dal coordinatore regionale nominato dal congresso al momento della elezione di tutti gli organi.

Art. 11 – Tesoriere

1. L'Unione regionale ha un proprio Tesoriere. Il Tesoriere partecipa alle riunioni degli organi collegiali regionali.
2. Il Tesoriere cura le riscossioni ed i pagamenti dell'Unione regionale, in base alle disposizioni del Segretario organizzativo e provvede alla registrazione dei fatti contabili in partita semplice. Tutti i soggetti che hanno maneggio di denaro debbono presentare apposito rendiconto al Tesoriere, entro il 31 gennaio dell'esercizio successivo.
3. Il Tesoriere, entro il mese di febbraio, rende il conto della gestione dell'esercizio precedente, corredato degli allegati di cui al comma precedente, alla Segreteria regionale.
4. In tutti i casi di cessazione anticipata dalla carica del Tesoriere, salva l'ipotesi del successivo art. 12, alla relativa sostituzione provvede la segreteria regionale.

Art. 12 – Revoca

1. Gli organi eletti dal Congresso possono essere revocati dall'incarico, con deliberazione motivata del Congresso, secondo le modalità e nei limiti previsti dai seguenti commi.
2. La proposta di revoca contenente in forma dettagliata e precisa le motivazioni a supporto dovrà essere indirizzata al Presidente dell'Unione regionale e deve essere presentata da almeno 5 Unioni provinciali della Regione Lombardia; la proposta di revoca può riguardare, anche in forma cumulativa, il Presidente regionale, il Segretario regionale, il Segretario organizzativo, il Tesoriere.
3. Nel caso la proposta di revoca riguardi il Presidente regionale, le relative funzioni previste dal presente articolo sono svolte dal Consigliere nazionale residente nella Regione avente la maggiore anzianità anagrafica.
4. Nell'ipotesi in cui la revoca sia proposta nei confronti del segretario regionale, questi dovrà immediatamente consegnare il suo mandato nelle mani del presidente regionale, continuando a svolgere le sue funzioni fino allo svolgimento del congresso.
5. Entro i successivi 30 giorni il Presidente dell'Unione convoca un Congresso regionale straordinario per l'esame della proposta di revoca; il Congresso dovrà svolgersi entro 30 giorni dalla convocazione.
6. La revoca è disposta nel caso in cui la proposta riceva il voto favorevole della maggioranza assoluta dei componenti il Congresso.
7. La revoca ha effetto esclusivamente per il soggetto nei cui confronti è effettuata la relativa proposta e non comporta obbligo di

dimissioni o decadenza degli altri Organi regionali, salvo che sia deliberata nei confronti del Segretario regionale; la revoca del Segretario regionale comporta la decadenza del Segretario organizzativo, dell'Esecutivo regionale, del Tesoriere.

8. A seguito delle deliberazioni assunte il Congresso provvede immediatamente alle votazioni per la ricostituzione degli Organi revocati e decaduti.

Art. 13 – Modifiche

1. In relazione ad eccezionali esigenze di adeguamento normativo agli atti di organizzazione sindacale di livello nazionale, il presente Regolamento può essere integrato e modificato dalla Segreteria regionale, salva conferma dei predetti aggiornamenti effettuata dal primo Congresso regionale successivo.